

DISCIPLINARE TECNICO AMMINISTRATIVO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DI ALCUNI EDIFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE NONCHE' DELLA SEDE DELLA FACOLTA' DI BIOTECNOLOGIE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

**ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata fissa di alcuni edifici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (di seguito denominata Università) siti in Napoli, e precisamente:

1. Edificio Sede Centrale, Corso Umberto I, n. 38;
2. Palazzo degli Uffici, via G. C. Cortese, n. 29;
3. Complesso di San Marcellino, Largo San Marcellino, n. 10;
4. Edificio Via Partenope, n. 36;
5. Orto Botanico, via Foria n. 223;
6. Sede della Facoltà di Scienze Biotecnologiche, via Tommaso De Amicis, n. 95

e il collegamento dell'impianto di antintrusione di proprietà dell'Università già esistente presso la sede dell'Archivio sita alla via Botteghele 90/96, Napoli con la centrale operativa dell'Istituto di vigilanza che espletterà il servizio (di seguito denominato Istituto), da realizzarsi entro trenta giorni dall'inizio del servizio, come stabilito al successivo art. 8.

**ART. 2
DURATA E PREZZO DELL'APPALTO**

L'appalto avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio.

Alla scadenza dell'appalto, qualora dovesse rendersi necessario, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, trova applicazione il disposto di cui all'art. 57, comma 2, lettera c), del D.Lgs 163/2006.

Per l'espletamento del servizio regolato dal presente disciplinare, sarà corrisposto all'Istituto il prezzo determinato in sede di gara.

**ART. 3
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Il servizio consisterà essenzialmente nel piantonamento dei locali, nel mantenimento dell'ordine all'interno delle sedi sorvegliate ed in ogni altra attività di vigilanza che si dovesse rendere indispensabile durante l'espletamento del servizio, anche mediante richiesta di intervento alle forze dell'Ordine.

L'Istituto dovrà svolgere il servizio in linea con le esigenze dell'Università, in conformità al presente disciplinare ed all'offerta presentata dall'Istituto stesso in sede di gara.

Per l'intera durata dell'appalto, l'Istituto è vincolato ad accettare eventuali modifiche al progetto presentato in sede di gara qualora l'Università le ritenesse necessarie in ragione del pubblico interesse.

Il servizio dovrà essere affidato a personale dell'Istituto esperto, formato e abilitato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, e qualificato come Guardia Particolare Giurata in possesso della prescritta licenza in corso di validità, armato, radio collegato con pattuglie di zona e centrale operativa.

Il servizio dovrà essere espletato presso le predette strutture secondo gli orari di seguito indicati:

1. Edificio Sede Centrale: n. 1 guardia giurata dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, esclusi sabati, domeniche e festivi;
2. Palazzo degli Uffici: n. 1 guardia giurata dal lunedì al venerdì, dalle ore 6.00 alle ore 8.30 e dalle ore 20.00 alle ore 21.30, esclusi sabati, domeniche e festivi;
3. Complesso di San Marcellino: n. 1 guardia giurata, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00, esclusi sabati, domeniche e festivi;
4. Edificio via Partenope: n. 1 guardia giurata dal lunedì al venerdì, dalle ore 6.00 alle ore 20.00, esclusi sabati, domeniche e festivi;
5. Orto Botanico: n. 1 guardia giurata dal lunedì al venerdì, dalle ore 00.00 alle ore 18.00 e dalle ore 22.00 alle ore 00.00; sabato dalle ore 00.00 alle ore 13.00 e dalle ore 21.00 alle ore 00.00; domenica e festivi dalle ore 00.00 alle ore 14.00 e dalle ore 21.00 alle ore 00.00;
6. Sede della Facoltà di Biotecnologie: n. 1 guardia giurata tutti giorni dell'anno, h. 24.

Nel corso del periodo contrattuale l'articolazione oraria del servizio potrà subire variazioni, sulla base di esigenze dell'Università.

Qualora ad inizio del turno di servizio, le strutture di cui all'art. 1 del presente disciplinare oggetto dell'appalto siano chiuse, il personale dovrà accertarsi che nelle aule, laboratori, uffici, corridoi, cortili ed altro di ciascuna di esse non siano presenti estranei.

Successivamente, durante il proprio turno il personale dovrà vigilare, affinché non si verifichino intrusioni nelle strutture, furti e quant'altro possa danneggiare l'Università.

Qualora ad inizio del turno di servizio, le strutture siano aperte, l'Istituto dovrà vigilare con le modalità che saranno concordate, per ciascuna struttura, con il Direttore dell'Appalto di cui al successivo articolo 4.

E' fatto obbligo all'Istituto di comunicare tempestivamente e comunque entro le 12 ore, via fax, al Direttore, qualsiasi anomalia che dovesse verificarsi nell'espletamento del servizio (furti, intrusioni, danneggiamenti, ecc.).

La guardia giurata avrà il compito di verificare che il personale in servizio presso le strutture universitarie non abbia a subire eventuali aggressioni. La guardia giurata, nel corso delle ispezioni, presterà la massima cura nel controllare le adiacenze degli uffici e dei laboratori. Al fine di prevenire qualsiasi evento contro le persone e le cose, l'agente effettuerà periodici controlli in ogni piano.

La guardia giurata è tenuta ad effettuare periodiche ispezioni delle aree di parcheggio esistenti nell'ambito delle strutture vigilate, al fine di prevenire furti e atti vandalici.

Si richiede, inoltre, la reperibilità telefonica della Centrale Operativa dell'Istituto che dovrà essere attiva in ogni giorno dell'anno 24 ore su 24.

La ditta appaltatrice si obbliga a provvedere al servizio senza interruzione per qualsiasi circostanza. In nessun caso potrà, quindi, sospendere od interrompere il servizio, che dovrà essere assicurato anche in caso di eventi eccezionali.

Qualora il concorrente dovesse presentare un progetto migliorativo per l'innalzamento dei

livelli di sicurezza, lo stesso dovrà espressamente impegnarsi affinché, alla scadenza dell'appalto, le apparecchiature, attrezzature, sistemi, impianti o quant'altro offerto in sede di gara e conseguentemente consegnato o installato presso le sedi universitarie, diventino automaticamente di proprietà all'Università. L'Università di riserva il diritto di rifiutare tale proprietà; l'Istituto si impegna, in tale ultimo caso, a ritirare le attrezzature/apparecchiature/sistemi/impianti o quant'altro consegnato o installato in ragione dell'aggiudicazione in suo favore dell'appalto entro 15 giorni dalla richiesta dell'Università; in caso di mancato ritiro entro tale termine, l'Università procederà, a sua discrezione, a collocare le apparecchiature/attrezzature o quant'altro installato o collocato dall'Istituto nelle sedi universitarie in un deposito, con spese a carico dell'Istituto stesso. Il concorrente non dovrà indicare, in nessun caso, i costi delle eventuali apparecchiature/attrezzature o di ogni altro tipo di strumentazione, sistema o impianto oggetto del progetto.

In nessun caso il progetto potrà prevedere soluzioni che comportino per l'Università un incremento di spesa per il servizio in argomento, rispetto al costo offerto dal concorrente. Ogni eventuale sistema, apparecchiature o attrezzatura offerta dovranno essere forniti e posti in opera nel termine massimo di sei mesi dall'avvio del servizio.

L'installazione di eventuali attrezzature, apparecchiature, sistemi o impianti non dovrà in nessun modo alterare o compromettere l'estetica delle strutture universitarie né comportare interventi invasivi sugli interni o esterni delle stesse.

ART. 4 DIRETTORE DELL'APPALTO

Il coordinamento, l'organizzazione ed il controllo dell'esecuzione dell'appalto saranno effettuati dal Capo dell'Ufficio Economato dell'Università in qualità di Direttore dell'appalto, al quale l'Istituto dovrà presentare le fatture per l'apposizione del visto di regolare esecuzione del servizio.

ART. 5 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Istituto dovrà individuare un Responsabile del Servizio che sarà l'unico referente per l'Università in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti al servizio stesso. Tale Responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo all'uopo un recapito telefonico e di fax per eventuali comunicazioni relative al servizio in argomento.

ART. 6 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Le guardie giurate dovranno indossare l'uniforme di modello conforme a quello approvato dalle competenti Autorità e dovranno attenersi alle disposizioni emanate dalle medesime Autorità in materia di armamento, identificazione personale e relativa documentazione. Tale personale, idoneo ed addestrato dovrà essere, per efficienza e civile comportamento, di gradimento all'Università, la quale si riserva il diritto di richiedere la sostituzione dal posto di lavoro di qualunque addetto al servizio.

Tutto il personale di vigilanza dovrà essere regolarmente assunto secondo la vigente normativa e sarà a carico dell'Istituto.

L'Università resta esclusa da ogni e qualsiasi responsabilità circa le retribuzioni dovute al proprio personale, agli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali e di ogni altro

adempimento, prestazione ed obbligazione inerente il rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria vigenti. Il personale suddetto è alle dipendenze dell'Istituto e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti dell'Università. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Istituto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il suddetto Istituto a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Università potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Istituto, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del DPR 207/2010.

ART. 7 MODIFICHE DEGLI ORARI E DEL SERVIZIO

L'Università si riserva la facoltà di richiedere all'Istituto l'aumento delle prestazioni contrattuali nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente Disciplinare, negli altri della gara per l'affidamento del servizio di cui all'art. 1, nonché nel contratto; in particolare, all'Istituto potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare le prestazioni massime complessive fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'Università, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti dai richiamati articoli.

ART. 8 OBBLIGHI DELL'ISTITUTO

L'Istituto avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio di cui al presente Disciplinare.

L'Istituto si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Università di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Istituto se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Istituto sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Università avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la società appaltatrice sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Università.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto

della normativa vigente in materia, in particolare del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i.

L'impresa si impegna altresì:

- all'osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di servizi. Si impegna inoltre ad osservare, durante lo svolgimento delle attività, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123, dal D.Lgs 19 aprile 2008, n. 81, e le disposizioni contenute nella Legge 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i.;
- ad adottare durante l'espletamento dei lavori tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni dell'Amministrazione, rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e in difetto al loro risarcimento;
- ad organizzare ed effettuare il servizio a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative al personale;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo, a suo carico, tutti gli oneri relativi, ivi compreso l'obbligo della tenuta del libretto di lavoro, delle assicurazioni sociali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie (compreso quelle di carattere professionale) ed in genere tutti gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro tra l'impresa ed i propri dipendenti;
- ad esibire in qualunque momento ed a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio;
- a portare a conoscenza del proprio personale che l'Università è assolutamente estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra il personale e l'Istituto stesso e che non possono essere avanzate in qualsiasi sede pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Università.

In caso di sostituzione del personale, l'Istituto dovrà comunicare preventivamente al Direttore dell'appalto le eventuali sostituzioni del personale adibito al servizio.

L'Istituto si impegna ad effettuare il collegamento con la centrale operativa del sistema di antintrusione installato presso la sede dell'archivio di via Bottegghelle – Napoli entro trenta giorni dall'inizio del servizio.

L'Istituto dovrà provvedere all'installazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle eventuali riparazioni di tutti i sistemi tecnologici e delle apparecchiature, attrezzature o quant'altro eventualmente dallo stesso forniti, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quelle apparecchiature già esistenti installate per il solo servizio di vigilanza, senza che ciò comporti alcun aggravio di spese per l'Università.

Art. 9 SICUREZZA

L'Istituto si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso del servizio oggetto del presente Disciplinare le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, con particolare riferimento alla normativa di cui al citato D.Lgs 81/2008.

L'Università, in adempimento all'obbligo di cui all'art. 279, comma 1, lettera b del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12*

aprile 2006, n. 163, recante *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”, ha provveduto all’elaborazione del documento “Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ai fini dello svolgimento del servizio di vigilanza armata fissa e di custodia degli edifici dell’Amministrazione Centrale”. Esso fornisce le indicazioni e le disposizioni per la stesura del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) previsto dall’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’Istituto prende visione ed accetta le suddette indicazioni e si impegna in merito agli adempimenti che ne derivano, alla luce della richiamata normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 10 CAMBIO DI APPALTO

L’Università, con il presente disciplinare, prevede espressamente l’applicazione della norma contrattuale relativa alla salvaguardia delle professionalità acquisite ed alla tutela dell’occupazione esistente, di cui agli artt. 25, 26 e 27 del vigente CCNL per i dipendenti da Istituti di vigilanza privata.

A tal fine, rende le seguenti informazioni relative al personale attualmente impegnato nel servizio di vigilanza delle seguenti sedi e con gli orari accanto ad esse indicati:

1. Edificio Sede Centrale: n. 1 guardia giurata dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, esclusi sabati, domeniche e festivi;
2. Palazzo degli Uffici: n. 1 guardia giurata dal lunedì al venerdì, dalle ore 6.00 alle ore 8.30 e dalle ore 20.00 alle ore 21.30, esclusi sabati, domeniche e festivi;
3. Complesso di San Marcellino: n. 1 guardia giurata, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00, esclusi sabati, domeniche e festivi;
4. Edificio via Partenope: n. 1 guardia giurata dal lunedì al venerdì, dalle ore 6.00 alle ore 20.00, esclusi sabati, domeniche e festivi;
5. Orto Botanico: n. 1 guardia giurata dal lunedì al venerdì, dalle ore 00.00 alle ore 18.00 e dalle ore 22.00 alle ore 00.00; sabato dalle ore 00.00 alle ore 13.00 e dalle ore 21.00 alle ore 00.00; domenica e festivi dalle ore 00.00 alle ore 14.00 e dalle ore 21.00 alle ore 00.00.

secondo quanto comunicato dall’Istituto di vigilanza che svolge il servizio:

- agenti Titolari: n. 8 unità di Livello IV S, VI scatti;
- agenti sostituiti (prestano servizio su più siti): n. 4 unità di Livello IV S, VI scatti – n. 1 unità di Livello III, VI scatti;
- n. 1 Ufficiale 1[^] Livello – VI scatti, impegnato nell’appalto in questione parzialmente (per una percentuale di tempo inferiore al 5% dell’impegno totale).

ART. 11 INADEMPIMENTO E PENALI

Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificano furti di apparecchiature o cose, l’Istituto dovrà risarcire il danno nella misura determinata dal competente Ufficio Tecnico dell’Università, in linea con il corrente valore di mercato dei beni sottratti.

L’importo del risarcimento sarà detratto dal corrispettivo da erogarsi all’Istituto, all’atto della liquidazione della prima fattura utile.

Qualora dovesse verificarsi un'interruzione del servizio da qualsiasi causa determinata nonché in caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Istituto, ivi comprese quelle contenute nell'offerta tecnica, l'Università provvederà ad applicare una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Per ogni guardia che non indossi la divisa, l'Amministrazione, applicherà una penale giornaliera, pari a 50,00 Euro.

L'Università provvederà a formulare, anche solo a mezzo fax, le contestazioni al Responsabile del servizio. Quest'ultimo potrà far pervenire le eventuali osservazioni entro i tre giorni successivi. Entro i 30 giorni successivi l'Università procederà ad applicare la relativa penale.

L'importo della penale sarà detratto dal corrispettivo da erogarsi all'Istituto, all'atto della liquidazione della prima fattura utile.

A seguito dell'applicazione della terza penale, conseguente ad interruzioni del servizio, applicata alla ditta appaltatrice nell'arco di sei mesi, l'Università, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), dandone comunicazione all'Istituto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, con atto stragiudiziale notificato ovvero tramite PEC, incamerando altresì l'intero importo della cauzione definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Istituto per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 12 CAUZIONE DEFINITIVA

L'Istituto dovrà, alla stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia fideiussoria, stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'ammontare dell'appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'Istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di aver preso visione del presente Disciplinare, nonché di aver visionato l'offerta del concorrente e di accettarli in ogni loro parte;
- di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957, comma 2, c.c.;
- di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di obbligarsi a versare direttamente all'Amministrazione, entro il termine di 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria di cui al primo capoverso è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, secondo quanto stabilito dall'art. 113, terzo comma, del D.Lgs 163/2006.

La mancata costituzione della garanzia in questione determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

L'Università potrà escutere la cauzione a titolo di risarcimento danni, nel caso si verifichi la risoluzione del contratto di cui all'art.15 del presente Disciplinare.

ART. 13 COPERTURA ASSICURATIVA

E' obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Istituto potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'Università precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 14 SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito esclusivamente per la realizzazione e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature, delle apparecchiature dei sistemi informatici e tecnologici eventualmente offerti dall'Istituto in sede di gara.

L'affidamento del predetto servizio a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Istituto, che rimane responsabile in solido per l'esecuzione di tale attività.

L'Istituto è in ogni caso responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università per fatti comunque imputabili ai soggetti a cui è stata affidata la suddetta attività.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla normativa vigente, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c. – clausola risolutiva espressa - nei seguenti casi:

- violazione degli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 8;
- inadempimenti contestati all'Istituto, nel numero e tipologia come specificati al precedente art 11;
- violazione del divieto di cessione del contratto di cui al successivo art.17;
- violazione degli obblighi di cui al precedente art. 13.

A seguito della risoluzione del contratto, l'Università procederà ad incamerare l'intero importo della cauzione definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Istituto per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 16
VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

E' fatta salva la possibilità di effettuare, controlli a campione o altri controlli periodici con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale, a discrezione dell'Università.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto ogni sei mesi.

L'Università si riserva inoltre di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'Istituto del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, l'Università si riserva la facoltà:

- di far eseguire il servizio da altri soggetti, con addebito all'Istituto aggiudicatario della differenza del maggior costo sostenuto, mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 125, comma 6, lett. f), del D.Lgs 163/2006. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata. E' fatta salva altresì la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'Università;

- di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Il certificato di verifica di conformità verrà trasmesso per la sua accettazione all'Istituto, il quale dovrà firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'Istituto potrà aggiungere le contestazioni che riterrà opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

ART. 17
ELEZIONE DI DOMICILIO

L'Istituto si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Università invia, notifica, comunica qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al contratto con espresso esonero dell'Università da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti, non imputabili all'Università.

ART. 18
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto non potrà a qualsiasi titolo cedere in tutto o in parte il contratto ad altra impresa. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e di nessun effetto nei rapporti con l'Università.

In caso di inadempimento da parte dell'Istituto degli obblighi di cui al precedente comma, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART.19

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità, avverrà con cadenza mensile entro 40 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture (che dovranno indicare: la struttura, il numero di guardie giurate impiegate, le ore di servizio effettuate, l'importo), presso la Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo dell'Università; entro tale termine si procederà a acquisire il D.U.R.C. e il certificato Equitalia - se necessari - e all'emissione del mandato di pagamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara), le fatture dovranno essere intestate all'Università degli studi di Napoli Federico II, contenute in un plico con la dicitura "contiene FATTURE - inoltre urgente alla Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo" e dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I - 80138 Napoli.

Le fatture potranno essere consegnate a mano presso la predetta Ripartizione - il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il martedì e il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30 - ovvero con altro mezzo, ad esclusivo rischio del mittente, che pertanto non può avanzare alcuna pretesa ove per qualunque motivo il plico stesso non dovesse giungere a destinazione.

Rimane inteso che l'Università prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità dell'Istituto in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Si ricorda che, in ogni caso, l'Istituto potrà emettere le fatture solo dopo aver ricevuto comunicazione - a mezzo fax - in ordine all'attestazione di regolare esecuzione e alla liquidazione della spesa, che sarà effettuata dal Direttore dell'appalto, entro i successivi 20 giorni a conclusione di ciascun mese.

A tutela dei lavoratori, si applica quanto previsto dall'art. 4, ultimo capoverso, del D.P.R. 207/2010.

ART. 20 FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie inerenti all'appalto in argomento, il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli, sede legale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

ART. 21 SPESE PER STIPULA CONTRATTO

Le spese di bollo e registrazione inerenti alla stipula del contratto cedono a carico della ditta appaltatrice.